



DIREZIONE CENTRALE
SERVIZI DELEGATI
FZ

Sigg. DIRETTORI
UFFICI PROVINCIALI A.C.I.

e p.c. Sigg. DIRETTORI REGIONALI

Sigg. DIRETTORI
AUTOMOBILE CLUB

LORO SEDI

OGGETTO: Invio Testo Unico (versione 1.0) in materia di perdita di possesso e rientro in possesso.

Si invia l'allegato Testo Unico che disciplina, per le varie casistiche, le modalità di annotazione al PRA delle formalità di perdita di possesso e rientro in possesso, analizzandone i presupposti, la natura e le finalità, anche in relazione agli effetti che si producono in materia di Tasse Automobilistiche (con particolare riferimento alle Regioni/Province Autonome convenzionate con ACI).

Fra le principali novità, si evidenzia che in caso di perdita di possesso per indisponibilità (causale DS), considerando la natura essenzialmente fiscale della stessa, non dovrà più essere rilasciato il Certificato di Proprietà.

Le disposizioni dell'allegato Testo Unico, ove diverse rispetto alle regole in uso, entrano in vigore dal **2 maggio 2013**.

Si coglie l'occasione per inviare i migliori saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE
Vincenzo Pensa

All. 1



Automobile Club d'Italia

Perdita di possesso e rientro in possesso

Direzione Servizi Delegati
Ufficio Normativa e Controllo

Maggio 2013
Versione 1.0



AVVERTENZA

Le disposizioni del presente testo unico con riflessi in materia di tasse automobilistiche fanno riferimento esclusivamente alle Regioni/Province Autonome convenzionate con ACI.



Indice

Pag. 5	1. PERDITA DI POSSESSO
5	1.1 Che cos'è
5	1.2 Presupposti
6	1.3 Esame delle singole casistiche
6	1.3.1 Furto (o rapina) del veicolo
7	1.3.2 Appropriazione indebita
8	1.3.3 Perdita di possesso in seguito a truffa
10	1.3.4 Provvedimenti dell'autorità giudiziaria o della P.A. che comportino l'indisponibilità del veicolo (confisca, sequestro, pignoramento ecc.)
11	1.3.5 Sentenza del Giudice di Pace (o di altro organo giurisdizionale) con cui viene accertata la perdita di possesso del veicolo da parte dell'intestatario
12	1.3.6 Altre ipotesi di perdite di possesso non altrimenti documentabili: perdita di possesso con dichiarazione sostitutiva (causale DS)
14	1.4 Casistiche particolari
14	1.4.1 Annotazione della perdita di possesso per inadempienza del titolare del centro di raccolta o del concessionario
15	1.4.2 Perdite di possesso richieste dall'Agenzia del Demanio per la mancata consegna in depositaria dei veicoli confiscati
16	1.4.3 Annotazione della perdita di possesso in caso di pignoramento infruttuoso
16	1.4.4 Annotazione della perdita di possesso in caso di rinuncia all'eredità
17	1.4.5 Perdita di possesso in seguito a calamità naturali (terremoti, alluvioni ecc.)
18	1.4.6 Perdita di possesso in seguito a incendio del veicolo
19	1.4.7 Perdita di possesso per i rimorchi con massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate



Pag. 19	1.5 Chi può richiedere l'annotazione della perdita di possesso
20	1.6 Documentazione da presentare
21	1.7 Costi
22	2. RIENTRO IN POSSESSO
22	2.1 Che cos'è
22	2.2 Presupposti e obbligatorietà del rientro in possesso
24	2.3 Casistiche particolari
25	2.4 Documentazione da presentare
26	2.5 Costi

Allegato A (tabella sinottica)

Allegato B (modello dichiarazione sostitutiva)



Premessa

Il presente Manuale contiene le istruzioni relative alle formalità di annotazione al PRA della Perdita e del Rientro in possesso di un veicolo, evidenziando oltre ai presupposti, alla natura e alle finalità di questo adempimento, gli effetti che da esso discendono con particolare attenzione anche alla materia delle Tasse Automobilistiche.

1. PERDITA DI POSSESSO

1.1 Che cos'è

L'intestatario al PRA, qualora perda la disponibilità del veicolo, può richiedere al PRA l'annotazione della perdita di possesso (cod. 81).

Tale annotazione produce la cessazione dell'obbligo del pagamento della **tassa automobilistica** per i periodi di imposta successivi a quello in cui si è verificato l'evento (in relazione alla decorrenza dell'interruzione dell'obbligo tributario è comunque necessario far riferimento a quanto previsto dalle rispettive disposizioni legislative regionali), mentre non incide sull'intestazione del veicolo, che continua ad essere iscritto al PRA a nome dello stesso soggetto.

Oltre agli effetti fiscali, la perdita di possesso serve anche a dare **pubblicità** ad un evento nei confronti di tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati a consultare la banca dati PRA per conoscere lo stato giuridico del veicolo

1.2 Presupposti

La perdita di possesso del veicolo può verificarsi a causa dei seguenti eventi:

- furto (o rapina) del veicolo;
- appropriazione indebita;
- truffa (che può essere annotata al PRA esclusivamente nel caso in cui non sia stato ancora trascritto l'atto di vendita con cui è stata realizzata la truffa, come specificato più avanti nel § 1.3.3);
- provvedimenti dell'autorità giudiziaria o della P.A. che comportino l'indisponibilità del veicolo (confisca, sequestro, pignoramento ecc.);
- sentenza del Giudice di Pace (o di altro Organo Giurisdizionale) che abbia accertato che l'intestatario ha perduto il possesso del veicolo;
- altri eventi non altrimenti documentabili.



Con riferimento alle diverse tipologie di perdita di possesso, la documentazione da allegare, la decorrenza da calcolare e i codici formalità da utilizzare nell'acquisizione con procedura "Copernico" sono illustrati nel successivo paragrafo 1.3 e riepilogati nell'allegata tabella (allegato A).

1.3 Esame delle singole casistiche

1.3.1 Furto (o rapina) del veicolo

Il reato di **furto** previsto dall'art. 624 c.p. si verifica quando un soggetto "*si impossessa della cosa mobile altrui al fine di trarne profitto per sé o per altri*".

Si tratta di un delitto punibile normalmente a querela della persona offesa, a meno che non ricorrano alcune specifiche circostanze aggravanti (ad es. danno patrimoniale di rilevante entità o furto commesso in un'abitazione o nelle sue pertinenze) che determinano una procedibilità d'ufficio.

La **rapina** si verifica, invece, quando un soggetto "*per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene*" (art. 628 c.p.). Il delitto di rapina è perseguibile sempre d'ufficio.

In seguito al furto o alla rapina del veicolo, l'intestatario al PRA o un terzo soggetto devono presentare una denuncia/querela a un organo di Polizia.

Per annotare la perdita di possesso occorre produrre al PRA la denuncia/querela, resa alle competenti autorità, in originale o in copia conforme o dichiarata conforme, o una dichiarazione sostitutiva di resa denuncia.

La denuncia può essere sporta anche ad un'autorità estera, qualora il furto avvenga in un paese straniero, ma saranno necessari ulteriori adempimenti:

- la denuncia dovrà, infatti, essere legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero (tranne per quei Paesi in cui è prevista l'apostille oppure l'esenzione da ogni forma di legalizzazione/apostille in base a una specifica Convenzione internazionale);
- dovrà essere allegata la traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare oppure da un traduttore ufficiale (art. 33, comma 3, DPR 445/2000).

E' possibile effettuare la perdita di possesso anche se la data del furto è antecedente a quella di autentica dell'atto di vendita trascritto al PRA; infatti, la



trascrizione del trasferimento di proprietà prescinde dall'effettivo e materiale possesso del veicolo acquistato.

Con l'annotazione della perdita di possesso per furto, l'obbligo di corrispondere la tassa automobilistica cessa a decorrere dal periodo di imposta successivo alla data di presentazione della denuncia alle autorità competenti (art. 94 comma 7 CdS; art. 5 comma 36 D.L. 953/1982 convertito con L. 53/1983). Tale data deve essere inserita in archivio come data evento.

Fermo restando quanto previsto dalla normativa nazionale, l'esonero dal pagamento della tassa automobilistica può essere riconosciuto dalle singole Regioni o Province autonome anche nel caso in cui l'evento si sia verificato entro il termine previsto per il pagamento, in attuazione del principio affermato dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 120 del 10.04.2003 (al riguardo è necessario far riferimento a quanto previsto dalle rispettive disposizioni legislative regionali).

1.3.2 Appropriazione indebita

Il reato di appropriazione indebita si verifica quando un soggetto *“per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria ... della cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso”* (art. 646 c.p.). L'appropriazione indebita è perseguibile su denuncia/querela della persona offesa.

A titolo esemplificativo, si configura un'appropriazione indebita nei seguenti casi:

- quando un veicolo intestato a una società di leasing (o ad un'impresa di autonoleggio) non viene riconsegnato dal locatario alla scadenza prevista, né viene riscattato;
- quando un veicolo messo a disposizione di un determinato soggetto a titolo di comodato d'uso gratuito non viene restituito al proprietario entro il termine convenuto o determinato ai sensi dell'art. 1809 c.c..

Per annotare la perdita di possesso per appropriazione indebita occorre produrre al PRA la denuncia/querela, resa alle competenti autorità, in originale o in copia conforme o dichiarata conforme, o una dichiarazione sostitutiva di resa denuncia.

Poiché il reato di appropriazione indebita è perseguibile su querela della persona offesa e la parte può decidere di non sporgere querela, il Ministero di Giustizia e il Ministero delle Finanze (risoluzione n. 16/E dell'11.02.1997), hanno ritenuto ammissibile la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in alternativa alla denuncia/querela per appropriazione indebita, nella quale venga dichiarata la perdita di possesso del veicolo.



La perdita di possesso in seguito ad appropriazione indebita, quindi, può essere annotata al PRA con le seguenti modalità alternative:

- con la querela - da allegare in originale o in copia conforme o dichiarata conforme - oppure con una dichiarazione sostitutiva di resa querela (causale AI);
oppure
- con una dichiarazione sostitutiva di perdita di possesso (causale DS).

Con l'annotazione della perdita di possesso in base a denuncia/querela di appropriazione indebita (causale AI), l'obbligo di corrispondere la tassa automobilistica cessa a decorrere dal periodo di imposta successivo alla data di presentazione della denuncia/querela (tale data deve essere inserita in archivio come data evento).

Se, invece, l'annotazione della perdita di possesso per appropriazione indebita è avvenuta sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (causale DS), l'obbligo di corrispondere la tassa automobilistica viene meno a decorrere dal periodo di imposta successivo alla data di presentazione al PRA della perdita di possesso.

Fermo restando quanto previsto dalla normativa nazionale, l'esonero dal pagamento della tassa automobilistica può essere riconosciuto dalle singole Regioni o Province Autonome anche nel caso in cui l'evento (denuncia/querela) o l'annotazione della formalità (dichiarazione sostitutiva) si siano verificati entro il termine previsto per il pagamento. Al riguardo è necessario fare riferimento a quanto previsto dalle rispettive disposizioni legislative regionali, in merito all'applicazione del principio espresso dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 120 del 10.04.2003

1.3.3 Perdita di possesso in seguito a truffa

Il reato di truffa si verifica quando un soggetto, *“inducendo taluno in errore, con artifici o raggiri”*, *“procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”* (art. 640 c.p.).

La truffa è punita normalmente a querela della persona offesa, a meno che non ricorrano talune circostanze aggravanti che determinano una procedibilità d'ufficio.

La perdita di possesso di un veicolo in seguito a truffa si verifica quando un soggetto viene privato del bene con l'inganno (ad esempio in seguito al pagamento con assegni falsi, rubati o scoperti).



In tali ipotesi, se l'atto di vendita è stato redatto con le forme previste dalla legge ed è stato regolarmente trascritto al PRA, il venditore non può chiedere l'annotazione di una perdita di possesso.

Si tratta, infatti, di un atto di vendita che può essere annullato ricorrendo all'autorità giudiziaria.

Una volta ottenuto un provvedimento dell'autorità giudiziaria che annulla la vendita o comunque dispone la restituzione del veicolo al venditore in qualità di legittimo proprietario o avente titolo, questi potrà richiederne la trascrizione al PRA con le consuete modalità.

Nelle more potrà essere richiesta l'annotazione della domanda giudiziale (cod. 75), presentando l'atto introduttivo del giudizio in copia conforme all'originale con gli estremi del deposito in cancelleria e la relata di notifica alla controparte (non è sufficiente la presentazione della semplice denuncia/querela).

Nel caso in cui, invece, l'atto di vendita non sia stato trascritto al PRA, il venditore vittima della truffa, che è ancora intestatario del veicolo, può chiedere l'annotazione di una perdita di possesso allegando la denuncia/querela resa alle competenti autorità.

In seguito all'annotazione al PRA di tale perdita di possesso, l'eventuale atto di vendita nella disponibilità del truffatore non potrà essere trascritto, né potrà essere richiesta una radiazione per esportazione da avente titolo.

Le richieste di tali formalità devono essere respinte e non potranno essere accolte fino all'eventuale rientro in possesso effettuato dall'intestatario o disposto in base a provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, non è prevista una specifica causale per questo tipo di perdita di possesso. Si utilizzerà, pertanto, la causale AI, inserendo un idoneo testo libero con gli estremi della denuncia/querela per truffa.

Con l'annotazione della perdita di possesso per truffa, l'obbligo di corrispondere la tassa automobilistica cessa a decorrere dal periodo di imposta successivo alla data di presentazione della denuncia/querela (tale data deve essere inserita in archivio come data evento).

Occorre sempre fare riferimento alle rispettive disposizioni legislative regionali in merito all'eventuale applicazione del principio espresso dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 120 del 10.04.2003.



1.3.4 Provvedimenti dell'autorità giudiziaria o della P.A. che comportino l'indisponibilità del veicolo (confisca, sequestro, pignoramento ecc.)

L'emanazione di alcuni provvedimenti amministrativi o giudiziari determina una limitazione della disponibilità del veicolo da parte dell'intestatario al PRA come, ad esempio, il sequestro penale o giudiziario del veicolo.

L'intestatario del veicolo, qualora il provvedimento non sia stato già iscritto al PRA dalle autorità competenti, può chiedere di annotare la perdita di possesso allegando il provvedimento in questione (in originale, copia conforme o dichiarata conforme) dal quale si evinca lo spossessamento.

In particolare, dal provvedimento deve risultare che l'intestatario non può utilizzare il veicolo (anche nell'ipotesi in cui sia stato eventualmente nominato custode). Se, invece, dal provvedimento si evince la possibilità per l'intestatario di continuare ad utilizzare il veicolo, l'annotazione della perdita di possesso non è ammissibile.

Come è noto, il sequestro amministrativo previsto dal codice della strada non è trascrivibile al PRA, in quanto le norme che lo disciplinano (artt. 213, 224 ter CdS) non ne prevedono la trascrizione. Si precisa, al riguardo, che si è in attesa di ricevere riscontro dalla competente Amministrazione centrale in ordine ad una proposta avanzata da questo Ente relativa alla possibilità di procedere comunque alla trascrizione del provvedimento in parola, nell'ottica di tutelare la buona fede di eventuali terzi acquirenti.

L'intestatario, che non può più utilizzare il veicolo sequestrato, potrà in ogni caso chiedere l'annotazione al PRA della perdita di possesso.

E' possibile richiedere l'annotazione della perdita di possesso anche nel caso in cui la carta di circolazione sia stata annullata con **ritiro e distruzione delle targhe** (circolare Direzione Centrale PRA n. 12188 del 29.01.1993).

Il **sequestro della carta di circolazione** non consente invece l'annotazione della perdita di possesso.

Per quanto riguarda il provvedimento di **confisca**, si ricorda che, in seguito alla trascrizione di tale provvedimento in favore dell'Erario (cod. 33), la tassa automobilistica non è più dovuta a decorrere del periodo di imposta successivo alla data del provvedimento (circolare DSD n. 5271 del 04.05.2012). L'obbligo tributario, invece, si ripristina se viene trascritta una successiva formalità di trasferimento di proprietà, con decorrenza dalla data dell'atto di vendita.

Nel caso in cui il provvedimento giudiziario o amministrativo non sia stato trascritto al PRA, l'interessato che non ha più la disponibilità del veicolo (e non può più utilizzarlo) può chiedere, invece, l'annotazione della perdita di possesso. In generale, con l'annotazione della perdita di possesso per provvedimento



giudiziario o della P.A., l'obbligo di corrispondere la tassa automobilistica cessa a decorrere dal periodo di imposta successivo alla data del provvedimento (art. 94 comma 7 CdS; art. 5 comma 36 D.L. 953/1982 convertito con L. 53/1983). Tale data deve essere inserita in archivio come data evento.

Fermo restando quanto previsto dalla normativa nazionale, l'esonero dal pagamento della tassa automobilistica può essere riconosciuto dalle singole Regioni o Province autonome anche nel caso in cui l'evento si sia verificato entro il termine previsto per il pagamento, in attuazione del principio affermato dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 120 del 10.04.2003 (al riguardo è necessario far riferimento a quanto previsto dalle rispettive disposizioni legislative regionali).

Si ricorda che l'eventuale annotazione di una perdita di possesso per **fallimento** (causale PF) normalmente non interrompe l'obbligo di corrispondere la tassa automobilistica, a meno che la singola Regione non abbia espressamente previsto l'esonero dal pagamento del bollo (come ad esempio la Regione Umbria).

1.3.5 Sentenza del Giudice di pace (o di altro organo giurisdizionale) con cui viene accertata la perdita di possesso del veicolo da parte dell'intestatario

A seguito di un giudizio dinanzi al Giudice di pace o altro organo giurisdizionale, la relativa sentenza può stabilire:

- a) che l'intestatario del veicolo al PRA ne ha perduto il possesso;

oppure

- b) che è avvenuto un trasferimento della proprietà in favore di un altro soggetto, senza specificare però i dati anagrafici dell'acquirente (che viene identificato solo genericamente).

In questi casi il venditore rimasto intestatario al PRA potrà richiedere l'annotazione della perdita di possesso in base a sentenza (causale FT).

Con l'annotazione della perdita di possesso in base a sentenza, l'obbligo di corrispondere la tassa automobilistica cessa a decorrere dal periodo d'imposta successivo alla data dichiarata dal giudice nella sentenza (tale data deve essere inserita in archivio come data evento). Se il giudice non dichiara alcuna data, la data evento è quella di emanazione della sentenza.

La perdita di possesso con sentenza può essere annotata al PRA anche nel caso in cui l'intestatario abbia precedentemente presentato sullo stesso veicolo (nelle more del giudizio innanzi al Giudice di pace) un'altra perdita di possesso con



dichiarazione sostitutiva.

Per poter annotare la seconda perdita di possesso con sentenza (con efficacia retroattiva) non è necessario effettuare alcun rientro in possesso rispetto alla prima perdita di possesso con dichiarazione sostitutiva.

Oltre alle ipotesi a) e b) ora illustrate si prospettano anche le seguenti fattispecie:

- c) Nel caso in cui la sentenza del Giudice di pace stabilisca l'avvenuto trasferimento di proprietà in favore di un determinato soggetto (identificato in maniera specifica nella sentenza), il venditore rimasto intestatario al PRA non potrà chiedere l'annotazione della perdita di possesso sulla base di tale sentenza e potrà effettuare solo una trascrizione a tutela del venditore (art. 11 D.M. 514/1992).
- d) Qualora il dispositivo della sentenza stabilisca, impropriamente, sia l'annotazione della perdita di possesso, sia il trasferimento di proprietà in favore di un determinato soggetto, è necessario tenere presente che ogni trasferimento di proprietà determina contestualmente anche uno spossessamento da parte del venditore, quindi tale sentenza potrà essere utilizzata solo per effettuare una trascrizione a tutela del venditore e non una perdita di possesso.

Per quanto riguarda le tasse automobilistiche, con la trascrizione a tutela del venditore c'è un trasferimento dell'obbligo tributario dal venditore all'acquirente, che è tenuto al pagamento della tassa automobilistica a decorrere dal periodo di imposta successivo alla data dell'atto.

Si ricorda comunque che ai fini tributari è sempre possibile (ma solo in fase di contenzioso) produrre tale sentenza all'ufficio assistenza bollo per richiedere l'aggiornamento della posizione tributaria (art. 94 comma 7 CdS).

1.3.6 Altre ipotesi di perdite di possesso non altrimenti documentabili: perdita di possesso con dichiarazione sostitutiva (causale DS)

Per coloro che abbiano perduto per vari motivi (rottamazione, vendita, esportazione, consegna per la rivendita ecc.) il possesso di un veicolo - ma ne siano rimasti intestatari, perché a suo tempo non sono state trascritte le relative formalità - è possibile richiedere al PRA, ai soli fini fiscali, l'annotazione di una perdita di possesso (Circolare Ministero delle Finanze n. 204/E del 09.12.1994).

La formalità di perdita di possesso, in assenza di altra documentazione idonea (Circolare Ministero delle Finanze n. 122/E dell'11.05.1998), deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'art. 47 DPR n. 445/2000 (allegato B).



La perdita di possesso con dichiarazione sostitutiva, la cui efficacia è limitata ai soli fini fiscali, può essere utilizzata in tutti quei casi che non sono risolvibili tramite le altre formalità PRA.

A titolo esemplificativo, si richiamano le seguenti fattispecie:

- a) consegna del veicolo al concessionario poi fallito o resosi irreperibile;
- b) vendita a soggetto i cui dati conosciuti non sono sufficienti ai fini PRA;
- c) cessazione della circolazione con indisponibilità della documentazione consegnata al demolitore che non ha provveduto a richiedere la radiazione dal PRA (se l'interessato è in possesso di un certificato di rottamazione rilasciato da un demolitore autorizzato è necessario far riferimento a quanto previsto paragrafo 1.4.1);
- d) cessazione della circolazione per cessione a favore di soggetto che ha esportato il veicolo definitivamente senza provvedere alla radiazione dal PRA;
- e) perdita di possesso per furto, sequestro, confisca in relazione alle quali non è possibile produrre il relativo provvedimento o denuncia perché non più reperibile a causa del tempo trascorso.

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio può essere sottoscritta dagli stessi soggetti che sono legittimati a richiedere l'annotazione della perdita di possesso (come indicato nel successivo § 1.5).

L'obbligo di corrispondere la tassa automobilistica cessa a decorrere dal periodo di imposta successivo alla data di annotazione della perdita di possesso al PRA, anche se l'evento indicato nella dichiarazione sostitutiva è avvenuto in data antecedente.

Occorre sempre fare riferimento alle rispettive disposizioni legislative regionali in merito all'eventuale applicazione del principio espresso dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 120 del 10.04.2003 (vedi § 1.3.1)

Ferma restando la mancanza di efficacia retroattiva della perdita di possesso con dichiarazione sostitutiva, è comunque opportuno far dichiarare all'interessato anche la data dell'evento pregresso.



1.4 Casistiche particolari

1.4.1 Annotazione della perdita di possesso per inadempienza del titolare del centro di raccolta o del concessionario

Nel caso in cui i centri di raccolta autorizzati o le concessionarie, relativamente a mezzi loro conferiti, non abbiano effettuato la radiazione al PRA (art. 5 D.L.vo 209/2003 e successive modifiche), è possibile presentare una formalità di perdita di possesso specificando sulla nota la fattispecie che ha impedito di effettuare la prescritta annotazione (demolitore/concessionario inadempiente).

Deve essere allegata la dichiarazione di presa in carico del veicolo o il certificato di rottamazione, rilasciati dal concessionario o dal centro di raccolta nel periodo in cui il demolitore era autorizzato all'esercizio dell'attività di smaltimento dalla P.A. competente.

Per quanto riguarda l'acquisizione della formalità con procedura "Copernico", il codice causale da utilizzare è AV (atto volontario), inserendo con testo libero la dicitura "demolizione non effettuata".

Con l'annotazione della perdita di possesso per "demolizione non effettuata", l'obbligo di corrispondere la tassa automobilistica viene meno a decorrere dal periodo di imposta successivo alla data di rilascio della presa in carico/certificato di rottamazione da parte dei soggetti autorizzati (tale data deve essere inserita come data evento).

Nel caso in cui, invece, il veicolo sia stato consegnato ad un soggetto non autorizzato, l'interessato può presentare solo una perdita di possesso con dichiarazione sostitutiva di atto notorio (causale DS), come indicato nel § 1.3.6. L'obbligo di corrispondere la tassa automobilistica, in questo caso, viene meno a decorrere dal periodo di imposta successivo alla data di presentazione al PRA della perdita di possesso.

Occorre sempre fare riferimento alle rispettive disposizioni legislative regionali in merito all'eventuale applicazione del principio espresso dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 120 del 10.04.2003 (vedi § 1.3.1).



1.4.2 Perdite di possesso richieste dall'Agenzia del Demanio per la mancata consegna in depositaria dei veicoli confiscati

La procedura prevista per la confisca amministrativa prevede che, una volta divenuto definitivo il provvedimento, entro il termine di 30 giorni il veicolo deve essere consegnato da parte dell'affidatario alla depositaria (art. 213 comma 2-bis CdS).

In caso di mancato trasferimento del veicolo confiscato alla depositaria, l'Agenzia del Demanio potrà eventualmente richiedere una formalità di perdita di possesso.

L'annotazione della perdita di possesso sarà possibile solo qualora sia stata previamente o contestualmente trascritta anche la confisca. Al riguardo è necessario tenere presente che in seguito alla trascrizione del provvedimento di confisca in favore dell'Erario (cod. 33), la tassa automobilistica comunque non è più dovuta a decorrere del periodo di imposta successivo alla data dell'evento (circolare DSD n. 5271 del 04.05.2012).

Le Filiali locali dell'Agenzia del Demanio potranno richiedere la perdita di possesso allegando un provvedimento dal quale di evinca la targa del veicolo e le circostanze che ne hanno determinato la perdita di possesso, specificando se sia stata disposta denuncia/querela e ogni altra utile informazione (riferimenti all'ordinanza di confisca definitiva ecc.) a fondamento del provvedimento medesimo.

In presenza di una denuncia/querela di appropriazione indebita è sufficiente indicarne gli estremi nel provvedimento dell'Agenzia del Demanio e la perdita di possesso sarà acquisita con causale AI; nelle restanti ipotesi si utilizzerà, invece, la causale FT.

Qualora si riesca, successivamente, ad ottenere il recupero coattivo del veicolo confiscato o lo stesso venga comunque consegnato tardivamente alla depositaria, l'Agenzia del Demanio potrà conseguentemente effettuare un rientro in possesso.

Sulla base di un **protocollo d'intesa sottoscritto con l'Agenzia del Demanio**, le formalità di perdita di possesso relative ai veicoli confiscati ex art. 213 CdS possono essere presentate direttamente **via PEC**, seguendo la procedura descritta in dettaglio nella circolare DSD n. 1019 del 29.01.2013. La causale della perdita di possesso in questi casi è "FT – per fatto di terzo".

Come già chiarito nel testo unico sui provvedimenti giudiziari, per le formalità richieste dall'Agenzia del Demanio non sono dovuti né gli emolumenti né l'imposta di bollo.



1.4.3 Annotazione della perdita di possesso in caso di pignoramento infruttuoso

L'eventuale verbale negativo di pignoramento di un veicolo (c.d. pignoramento infruttuoso) non è sufficiente a comprovare il mancato possesso del veicolo.

Tale verbale, infatti, serve solo a dimostrare che il veicolo non si trovava nel luogo in cui doveva essere eseguito il pignoramento.

Si ritengono al riguardo superate le disposizioni impartite con lettera circolare della Direzione Centrale PRA n. 370465 del 06.07.1996.

L'intestatario che ha perso il possesso del veicolo – a causa di eventi pregressi al pignoramento infruttuoso - può comunque presentare una perdita di possesso con dichiarazione sostitutiva di atto notorio (causale DS), con le consuete modalità già illustrate.

L'obbligo di corrispondere la tassa automobilistica cessa a decorrere dal periodo di imposta successivo alla data di presentazione al PRA della perdita di possesso.

Occorre sempre fare riferimento alle rispettive disposizioni legislative regionali in merito all'eventuale applicazione del principio espresso dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 120 del 10.04.2003 (vedi § 1.3.1).

1.4.4 Annotazione della perdita di possesso in caso di rinuncia all'eredità

Anche se l'atto di rinuncia all'eredità non è un provvedimento trascrivibile al PRA, si ritiene comunque ammissibile l'annotazione della perdita di possesso da parte dei soggetti chiamati all'eredità che hanno rinunciato alla stessa.

I chiamati all'eredità, nonostante la rinuncia effettuata, in assenza di un atto di successione trascritto al PRA a favore di altri eredi legittimi o testamentari, continueranno a ricevere le richieste di pagamento della tassa automobilistica per i veicoli ancora intestati al PRA a nome del *de cuius*.

Sulla base di tali considerazioni, il Ministero di Grazia e Giustizia, con parere n. 5/1133/050 del 16/4/1996, ha consentito in questi casi l'annotazione della perdita di possesso.



E' necessario allegare alla richiesta di formalità la seguente documentazione:

- l'atto del notaio attestante l'avvenuta rinuncia all'eredità e la dichiarazione sostitutiva ex DPR n. 445/2000 con l'indicazione del mancato possesso del veicolo da parte dell'interessato;

oppure

- la dichiarazione sostitutiva ex DPR n. 445/2000, relativa al mancato possesso del veicolo e contenente anche gli estremi dell'atto di rinuncia all'eredità depositato in cancelleria.

Con l'annotazione della perdita di possesso per rinuncia all'eredità, l'obbligo di corrispondere la tassa automobilistica cessa a decorrere dal periodo di imposta successivo alla data di apertura della successione (tale data deve essere inserita in archivio come data evento).

1.4.5 Perdite di possesso in seguito a calamità naturali (terremoti, alluvioni ecc.)

Per quanto riguarda i veicoli danneggiati in seguito ad eventi quali terremoti o alluvioni, qualora venga adottata una specifica ordinanza (o altro provvedimento) da parte delle competenti autorità finalizzata al recupero di tali veicoli, si procederà, d'intesa con le Amministrazioni coinvolte, alla radiazione degli stessi dal PRA.

In alternativa, l'intestatario può sempre provvedere autonomamente alla consegna del veicolo danneggiato ad un centro di raccolta autorizzato per la successiva radiazione.

Qualora, invece, non sia possibile effettuare la radiazione (ad esempio per il mancato rinvenimento del veicolo), l'intestatario, al fine di interrompere l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica, potrà richiedere l'annotazione della perdita di possesso con le seguenti modalità alternative:

- in presenza di un verbale o altro provvedimento emesso dalle competenti autorità da cui sia possibile evincere l'avvenuta distruzione del veicolo in occasione dell'evento calamitoso, l'intestatario potrà chiedere l'annotazione di una perdita di possesso per forza maggiore (causale FM) allegando la relativa documentazione;

oppure



- in mancanza di documentazione ufficiale da cui risulti l'avvenuta distruzione del veicolo, l'intestatario potrà comunque presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'art. 47 DPR n. 445/2000 (causale DS).

Con l'annotazione della perdita di possesso in base a verbale o provvedimento emesso dalle competenti autorità (causale FM), l'obbligo di corrispondere la tassa automobilistica cessa a decorrere dal periodo di imposta successivo alla data dell'evento calamitoso (tale data deve essere inserita in archivio come data evento).

Se, invece, la perdita di possesso è corredata da una semplice dichiarazione sostitutiva di atto notorio (causale DS), l'obbligo di corrispondere la tassa automobilistica viene meno a decorrere dal periodo di imposta successivo alla data di presentazione al PRA della perdita di possesso.

Fermo restando quanto previsto dalla normativa nazionale, l'esonero dal pagamento della tassa automobilistica può essere riconosciuto dalle singole Regioni o Province Autonome anche nel caso in cui l'evento (verbale o provvedimento) o l'annotazione della formalità (dichiarazione sostitutiva) si siano verificati entro il termine previsto per il pagamento. Al riguardo è necessario fare riferimento a quanto previsto dalle rispettive disposizioni legislative regionali, in merito all'applicazione del principio espresso dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 120 del 10.04.2003.

1.4.6 Perdita di possesso in seguito a incendio del veicolo

Nel caso di veicoli andati distrutti in seguito ad incendio, qualora non sia stato possibile ricorrere alle normali procedure di radiazione dal PRA tramite un demolitore autorizzato, si ritiene comunque ammissibile l'annotazione di una perdita di possesso per incendio del veicolo (con causale FM), allegando alla richiesta di formalità il verbale dei Vigili del Fuoco o la denuncia alla Polizia di Stato o ai Carabinieri, in cui sia specificamente indicato che il veicolo è andato completamente distrutto.

Con l'annotazione della perdita di possesso, l'obbligo di corrispondere la tassa automobilistica cessa a decorrere dal periodo di imposta successivo alla data del verbale e/o denuncia (tale data deve essere inserita in archivio come data evento).

Occorre sempre fare riferimento alle rispettive disposizioni legislative regionali in merito all'eventuale applicazione del principio espresso dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 120 del 10.04.2003 (vedi § 1.3.1).



1.4.7 Perdite di possesso per i rimorchi con massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate

Per i rimorchi con massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate - iscritti o non iscritti al PRA - le richieste di radiazione e di perdita di possesso dovranno essere presentate unicamente agli Uffici della Motorizzazione Civile.

Successivamente il CED del DTT provvederà a trasmettere ad ACI, in via telematica, le relative informazioni (circolare DSD n. 2420 del 23.02.2012; circolare DTT n. 4298 del 16.02.2012).

In seguito a tale comunicazione, gli Uffici Provinciali ACI effettueranno d'ufficio le relative formalità di perdita di possesso, secondo la procedura descritta in dettaglio con circolare DSD n. 2477 del 04.03.2013.

1.5 Chi può richiedere l'annotazione della perdita di possesso

L'annotazione della perdita di possesso può essere richiesta dall'intestatario del veicolo o da chi ne ha la rappresentanza legale (in caso di persone giuridiche o di soggetti incapaci legalmente di agire).

Oltre all'intestatario, possono richiedere l'annotazione della perdita di possesso anche i seguenti soggetti:

- gli eredi dell'intestatario del veicolo;
- i soggetti chiamati all'eredità che hanno formalmente rinunciato alla stessa (vedi § 1.4.4);
- il procuratore legale al quale l'intestatario al PRA abbia conferito procura generale comprensiva, in quanto tale, di ogni genere di operazioni attinenti il veicolo (sono invece esclusi i rivenditori in possesso di una procura speciale a vendere, a meno che non sia prevista nella procura la possibilità di richiedere la perdita di possesso);
- il curatore fallimentare, non disponendo più il soggetto fallito (intestatario al PRA) del veicolo.

La perdita di possesso non può essere richiesta dal precedente proprietario se il veicolo è attualmente intestato al PRA ad un altro soggetto.

Anche se il precedente proprietario è in possesso di una sentenza del Giudice di pace che dichiara, nei suoi confronti, l'avvenuta perdita di possesso del veicolo a partire da una data determinata, questa non può essere annotata al PRA (in quanto il veicolo è ormai intestato ad un altro soggetto). La sentenza è però "atto di data



certa” che consente l’aggiornamento dell’archivio tributario (art. 94 comma 7 CdS).

In caso di **cointestazione** del veicolo l’annotazione della perdita di possesso può essere richiesta da uno solo degli intestatari.

Qualora, però, si tratti di una perdita di possesso con **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** (causale DS), quest’ultima deve essere sottoscritta da tutti gli intestatari e corredata dalle fotocopie dei documenti di identità degli stessi.

Nel caso in cui il veicolo sia intestato ad una **società in nome collettivo chiusa per liquidazione** e gli ex soci siano deceduti, la perdita di possesso ai fini tributari può essere presentata con dichiarazione sostitutiva dal solo socio superstite, allegando una visura camerale da cui risultino le vicende della società e un’apposita dichiarazione, da lui resa con testo libero, da cui risulti che agisce a seguito di liquidazione della società e decesso del liquidatore, quale unico ex socio superstite.

Per quanto riguarda i **cittadini extracomunitari** regolarmente soggiornanti in Italia, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha ribadito che le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 possono essere utilizzate limitatamente “agli stati, alle qualità personali ed ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani” (art. 3 comma 2). Pertanto, per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea l’annotazione di una perdita di possesso con dichiarazione sostitutiva è ammissibile solo nelle seguenti ipotesi:

- dichiarazione sostitutiva che attesti la circostanza di aver presentato denuncia/querela di sottrazione per **appropriazione indebita**;
- dichiarazione sostitutiva avente ad oggetto la resa denuncia di **furto** (o rapina) del veicolo;

1.6 Documentazione da presentare

Per richiedere l’annotazione della perdita di possesso occorre presentare la seguente documentazione:

- Certificato di Proprietà (o Foglio Complementare): in caso di furto o smarrimento del CdP occorre allegare la relativa denuncia o la dichiarazione di resa denuncia; nella perdita di possesso con dichiarazione sostitutiva, l’interessato che non ha più la disponibilità del CdP può indicare tale circostanza nella stessa dichiarazione sostitutiva (allegato B);



- come nota di presentazione si utilizzerà il mod. NP-1B (CdP); solo in caso di indisponibilità del CdP o in presenza del Foglio Complementare si utilizzerà, invece, la nota libera NP-3B;
- documentazione attestante il presupposto per la richiesta della perdita di possesso, come specificato nella tabella allegata (allegato A).

Nel caso di annotazione al PRA di una perdita di possesso con dichiarazione sostitutiva (causale DS), considerando la finalità essenzialmente fiscale di tale formalità, il rilascio del CdP non è più dovuto.

In questo modo sarà, inoltre, possibile per l'acquirente inadempiente effettuare l'eventuale trascrizione successiva dell'atto di vendita non trascritto (vedi § 2.2).

Si ritengono pertanto superate le disposizioni impartite con lettera circolare n. 218487 del 01.02.1995.

Anche alla luce delle esigenze di tipo assicurativo degli interessati, si continuerà, invece, a rilasciare il Certificato di Proprietà in caso di perdita di possesso per furto.

Per quanto riguarda la possibilità di rilasciare o meno il CdP nelle ulteriori ipotesi di perdita di possesso, si rinvia a quanto indicato nella tabella di cui all'allegato A.

Si ricorda che, a fronte di causali di perdita di possesso per le quali non è previsto il rilascio CdP, l'operatore dovrà impostare il flag "rilascio CdP" presente nella maschera "documentazione" a "no", poiché il suddetto flag è preimpostato a "si".

Si invitano gli operatori a prestare al riguardo la massima attenzione.

1.7 Costi

Per annotare la perdita di possesso è dovuta la corresponsione dei seguenti importi a titolo di **imposta di bollo**:

- perdita di possesso con rilascio del CdP:
 - euro 29,24 se si utilizza il CdP come nota di presentazione;
 - euro 43,86 se si utilizza il mod. NP-3B;



- perdita di possesso senza il rilascio del CdP:
 - euro 14,62 se si utilizza il CdP come nota di presentazione;
 - euro 29,24 se si utilizza il mod. NP-3B.

Gli **emolumenti ACI**, invece, non sono dovuti (tabella art. 4 D.M. 21 marzo 2013).

2. RIENTRO IN POSSESSO

2.1 Che cos'è

La formalità di rientro in possesso deve essere richiesta entro 40 giorni dal riacquisto del possesso o della disponibilità del veicolo (art. 5 comma 37 D.L. 953/1982 convertito con L. 53/1983).

Il rientro in possesso è indispensabile al fine del corretto ripristino dell'obbligazione tributaria (che per effetto della perdita di possesso era stata sospesa).

Ai fini del ripristino dell'obbligo tributario gli effetti decorrono dalla data dell'evento (art. 2 L. 187/1990) ed il relativo tributo deve essere corrisposto dal mese di annotazione al PRA del rientro in possesso (art. 3 D.M. 462/1998), secondo le regole previste per il pagamento del primo bollo.

In caso di rientro in possesso con dichiarazione sostitutiva di atto notorio (successiva ad una perdita di possesso con causale DS) gli effetti decorrono dalla data di annotazione della formalità.

Se, invece, gli eventi relativi alla perdita di possesso e rientro in possesso avvengono nello stesso periodo tributario non si determina alcuna interruzione o ripristino dell'obbligo di corrispondere la tassa automobilistica (ad eccezione del mese di decorrenza – vedi ordinanza Corte Cost.).

2.2 Presupposti e obbligatorietà del rientro in possesso

Il presupposto per annotare il rientro in possesso di un veicolo è l'aver annotato in precedenza una perdita di possesso.

Qualora debba essere effettuato il rientro in possesso su un veicolo per il quale



risultano annotate due perdite di possesso, sarà sufficiente effettuare un solo rientro in possesso.

È possibile effettuare una formalità successiva alla perdita di possesso, senza procedere prima all'annotazione del rientro in possesso, nei seguenti casi:

- cessazione della circolazione per demolizione (nel caso di radiazione per esportazione, invece, è indispensabile procedere preventivamente al rientro in possesso);
- trascrizione di un atto di vendita in cui sia specificato che il veicolo è stato ceduto senza la sua materiale detenzione;
- cancellazione di ipoteca.

Il rientro in possesso è in ogni caso obbligatorio, qualora, dopo una perdita di possesso con dichiarazione sostitutiva, l'acquirente inadempiente intenda successivamente trascrivere l'atto di vendita in suo favore.

In tale ipotesi, il rientro in possesso può essere richiesto direttamente dall'acquirente, contestualmente alla trascrizione dell'atto di vendita, allegando il CdP precedente alla perdita di possesso (l'ultimo CdP emesso). Si ricorda, infatti, che per le perdite di possesso con dichiarazione sostitutiva non deve essere rilasciato il CdP (§ 1.6).

In mancanza del CdP precedente alla perdita di possesso, l'acquirente deve allegare la relativa denuncia di smarrimento e chiedere il duplicato CdP (contestualmente al rientro in possesso e alla trascrizione dell'atto di vendita).

Nel caso in cui si tratti di un atto di vendita ex art. 2688 c.c., si potrà procedere alla relativa trascrizione (chiedendo contestualmente il rientro in possesso) solo qualora venga allegato il CdP precedente (l'ultimo CdP emesso).

In relazione alle pregresse formalità di perdita di possesso relative alla mancata trascrizione di un passaggio di proprietà, per le quali è stato rilasciato un CdP, si ritiene che l'acquirente sprovvisto di tale CdP possa comunque procedere alla trascrizione dell'atto di vendita con le modalità sopra indicate (con contestuale rientro in possesso), allegando il CdP precedente alla perdita di possesso. In fase di acquisizione della formalità si indicherà il numero di R.P. relativo all'ultima formalità di perdita di possesso, specificando con testo libero che è stato consegnato il CdP della formalità precedente.



2.3 Casistiche particolari

Trascrizione a tutela del venditore

Nel caso in cui, dopo l'annotazione di una perdita di possesso, venga richiesta una trascrizione a tutela del venditore (in base a un atto di vendita o una sentenza del Giudice di pace), non c'è un obbligo per il richiedente di effettuare contestualmente anche il rientro in possesso.

Tuttavia, al fine di consentire il corretto ripristino dell'obbligazione tributaria in capo all'acquirente inadempiente, si procederà annotando prima il rientro in possesso d'ufficio (senza oneri per il richiedente) e contestualmente la trascrizione a tutela del venditore.

Vendita del veicolo rinvenuto in seguito al furto

Qualora un veicolo oggetto di furto venga rinvenuto e riconsegnato dalle autorità competenti all'intestatario al PRA, quest'ultimo dovrà procedere come di consueto all'annotazione del rientro in possesso allegando il verbale di restituzione.

Nell'ipotesi in cui il veicolo venga restituito dalle autorità competenti all'impresa assicurativa che ha risarcito l'intestatario, il rientro in possesso da parte dell'assicurazione (munita di procura speciale a vendere) potrà essere presentato solo contestualmente alla trascrizione dell'eventuale atto di vendita in favore del nuovo acquirente o alla radiazione per esportazione.

Anche in caso di restituzione del veicolo agli eredi dell'intestatario, il rientro in possesso dovrà essere presentato contestualmente alla trascrizione dell'atto di accettazione di eredità/vendita o alla radiazione per esportazione.

Se, invece, l'intestatario o altro soggetto legittimato (ad es. l'erede o l'impresa assicurativa), dopo il rinvenimento e la riconsegna del veicolo da parte delle autorità competenti, intende procedere alla demolizione dello stesso, non sarà necessario effettuare l'annotazione del rientro in possesso.

Veicolo venduto all'asta giudiziaria con annotata la perdita di possesso

Nel caso in cui un veicolo venga venduto con asta giudiziaria, si ritiene che tale modalità di acquisto abbia un effetto purgativo rispetto ai vincoli ed i gravami precedenti.

Conseguentemente, in sede di trascrizione al PRA del verbale di vendita all'asta, qualora sul suddetto veicolo risulti ancora annotata una perdita di possesso, si provvederà prima ad effettuare d'ufficio una formalità di rientro in possesso (senza oneri per il richiedente) e contestualmente il trasferimento di proprietà.

Si garantirà in tal modo anche il corretto ripristino dell'obbligazione tributaria.



Duplicato del CdP

In seguito all'annotazione di una perdita di possesso, il duplicato del CdP (senza contestuali trasferimenti di proprietà) può essere rilasciato solo nell'ipotesi in cui sia stata annotata una perdita di possesso per la quale è previsto il rilascio del CdP (vedi allegato A), come ad es. una perdita di possesso per furto.

In questi casi, per ottenere il duplicato del CdP non è comunque necessario effettuare il rientro in possesso.

2.4 Documentazione da presentare

Fermo restando quanto previsto nel § 2.2, per richiedere l'annotazione del rientro in possesso occorre presentare i seguenti documenti:

- Certificato di Proprietà (o Foglio Complementare): in caso di furto o smarrimento del CdP occorre allegare la denuncia di furto o la dichiarazione di resa denuncia e chiedere contestualmente il duplicato CdP;
- come nota di presentazione si utilizzerà il mod. NP-1B (CdP); solo in caso di indisponibilità del CdP o in presenza del Foglio Complementare si utilizzerà, invece, la nota libera NP-3B;
- documentazione attestante il rientro in possesso del veicolo, indicata, a titolo esemplificativo, nella seguente tabella:

Perdita di possesso	Documentazione da allegare al rientro in possesso
furto/rapina	verbale di restituzione del veicolo all'avente diritto (in copia conforme o dichiarata conforme oppure con dichiarazione sostitutiva contenente gli estremi del verbale di restituzione)
querela per appropriazione indebita	<ul style="list-style-type: none">• verbale di restituzione all'avente diritto del veicolo oggetto di appropriazione indebita (in copia conforme o dichiarata conforme oppure con dichiarazione sostitutiva contenente gli estremi del verbale di restituzione)• oppure atto di remissione della querela per appropriazione indebita reso nelle forme previste dall'art. 340 c.p.p. (in copia conforme o dichiarata conforme oppure con dichiarazione sostitutiva contenente gli estremi della remissione della querela)
provvedimento giudiziario o amministrativo	atto con cui viene revocato il provvedimento giudiziario o amministrativo che ha determinato l'annotazione della perdita di possesso, ad es. provvedimento di dissequestro (in copia conforme o dichiarata conforme oppure con dichiarazione sostitutiva contenente gli estremi del provvedimento)



dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà	dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale si dichiara il rientro in possesso e la relativa causa
---	---

La formalità di rientro in possesso viene effettuata con rilascio del CdP.

Nel caso in cui, invece, il rientro in possesso venga presentato contestualmente ad una formalità successiva (vedi § 2.2.), il CdP verrà rilasciato solo per l'ultima formalità.

2.5 Costi

Per la formalità di rientro in possesso è dovuta la corresponsione dei seguenti importi a titolo di **imposta di bollo**:

- o euro 29,24 se si utilizza il CdP come nota di presentazione;
- o euro 43,86 se si utilizza il mod. NP-3B.

Gli **emolumenti ACI**, invece, non sono dovuti (tabella art. 4 D.M. 21 marzo 2013).

ALLEGATO A - causali perdite di possesso e rilascio del CdP

casistica	documentazione	data evento	causale perdita di possesso	rilascio CdP
furto/rapina	<ul style="list-style-type: none"> ➤ denuncia/querela resa alle competenti autorità in originale o in copia conforme o dichiarata conforme <li style="text-align: center;">oppure ➤ dichiarazione sostitutiva di resa denuncia 	data di presentazione della denuncia/querela all'autorità di polizia	FU - furto	SI
appropriazione indebita	<ul style="list-style-type: none"> ◆ denuncia/querela sporta all'autorità di polizia, che integri l'ipotesi del reato di appropriazione indebita (in originale o in copia conforme o dichiarata conforme) o una dichiarazione sostitutiva di resa denuncia 	data di presentazione della denuncia/querela all'autorità di polizia	AI – appropriazione indebita	SI
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in alternativa alla denuncia/querela per appropriazione indebita, nella quale venga dichiarata la perdita di possesso 	data di annotazione al PRA della dichiarazione sostitutiva	DS – dichiarazione sostitutiva atto notorio	NO
truffa	<ul style="list-style-type: none"> ➤ denuncia/querela resa alle competenti autorità in originale o in copia conforme o dichiarata conforme <li style="text-align: center;">oppure ➤ dichiarazione sostitutiva di resa denuncia 	data di presentazione della denuncia/querela all'autorità di polizia	AI – appropriazione indebita + testo libero con gli estremi della denuncia/querela per truffa	SI
sequestro	<ul style="list-style-type: none"> ➤ provvedimento di sequestro disposto dall'amministrazione giudiziaria (civile o penale) in originale o in copia conforme o dichiarata conforme 	data del sequestro	PS – provvedimento di sequestro dell'amministrazione giudiziaria	NO
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ provvedimento di sequestro disposto dalla pubblica amministrazione (ad es. sequestro dell'Agenzia delle Entrate) in originale o in copia conforme o dichiarata conforme 	data del sequestro	IS - provvedimento di sequestro della pubblica amministrazione	NO

casistica	documentazione	data evento	causale perdita di possesso	rilascio CdP
pignoramento	verbale di pignoramento in originale o in copia conforme o dichiarata conforme	data del pignoramento	PP – provvedimento di pignoramento amministrazione giudiziaria	NO
pignoramento infruttuoso (eventi pregressi)	dichiarazione sostitutiva di atto notorio	data di annotazione al PRA della dichiarazione sostitutiva	DS – dichiarazione sostitutiva atto notorio	NO
confisca amministrativa	provvedimento di confisca emesso dal prefetto (ex art. 213 CdS) in originale o in copia conforme o dichiarata conforme	data della confisca	IC - provvedimento di confisca della pubblica amministrazione	NO
confisca penale	provvedimento di confisca emesso dall'autorità giudiziaria in originale o in copia conforme o dichiarata conforme	data della confisca	PC - provvedimento di confisca penale amministrazione giudiziaria	NO
fallimento	sentenza di fallimento in copia conforme o dichiarata conforme	data della sentenza	PF – sentenza di fallimento	NO
requisizione	provvedimento di requisizione emesso dalle competenti autorità (in originale o in copia conforme o dichiarata conforme)	data della requisizione	IR - provvedimento requisizione della pubblica amministrazione	NO
sentenza Giudice di pace (o altro organo giurisdizionale)	sentenza che dichiara la perdita di possesso del veicolo (in copia conforme o dichiarata conforme)	data di avvenuta perdita di possesso indicata nella sentenza (in mancanza si farà riferimento alla data di emissione della sentenza)	FT – per fatto di terzi	NO
inadempienza del titolare del centro di raccolta o del concessionario	certificato di rottamazione rilasciato dal concessionario o dal centro di raccolta (art. 5 D.L.vo 209/2003)	data di consegna del veicolo al concessionario o al centro di raccolta	AV – atto volontario testo libero: “demolizione non effettuata”	NO
rinuncia all'eredità	<ul style="list-style-type: none"> ◆ atto del notaio attestante la rinuncia all'eredità e dichiarazione sostitutiva ex DPR n. 445/2000 da cui risulti il mancato possesso del veicolo <li style="text-align: center;">oppure ◆ dichiarazione sostitutiva ex DPR n. 445/2000 attestante il mancato possesso del veicolo in questione e l'avvenuta rinuncia all'eredità con gli estremi dell'atto di rinuncia depositato in cancelleria 	data di apertura della successione	AV – atto volontario	NO

casistica	documentazione	data evento	causale perdita di possesso	rilascio CdP
calamità naturali (terremoti, alluvioni ecc.)	➤ verbale o altro provvedimento della competente autorità da cui risulti l'avvenuta distruzione del veicolo	data dell'evento calamitoso	FM – forza maggiore	SI
	➤ dichiarazione sostitutiva di atto notorio	data di annotazione al PRA della dichiarazione sostitutiva	DS – dichiarazione sostitutiva atto notorio	NO
incendio	verbale dei vigili del fuoco o denuncia resa alle competenti autorità da cui risulti che il veicolo è andato completamente distrutto	data del verbale o della denuncia	FM – forza maggiore	SI
vendita a soggetto i cui dati non sono sufficienti ai fini PRA	dichiarazione sostitutiva di atto notorio	data di annotazione al PRA della dichiarazione sostitutiva	DS – dichiarazione sostitutiva atto notorio	NO
consegna a rivenditore irreperibile o fallito	dichiarazione sostitutiva di atto notorio	data di annotazione al PRA della dichiarazione sostitutiva	DS – dichiarazione sostitutiva atto notorio	NO
cessazione della circolazione con indisponibilità della documentazione consegnata al demolitore	dichiarazione sostitutiva di atto notorio	data di annotazione al PRA della dichiarazione sostitutiva	DS – dichiarazione sostitutiva atto notorio	NO
perdita di possesso richiesta dall'Agenzia del Demanio per mancata consegna in depositaria dei veicoli confiscati altre ipotesi di perdita di possesso non rientranti nelle casistiche sopra indicate	➤ provvedimento dell'Agenzia del demanio con gli estremi della denuncia/querela di appropriazione indebita oppure ➤ denuncia/querela di appropriazione indebita	data di presentazione della denuncia/querela	AI – appropriazione indebita	NO
	➤ provvedimento dell'Agenzia del demanio (altre ipotesi) e perdite di possesso inviate via PEC	data in cui la confisca è divenuta definitiva	FT – per fatto di terzi	NO
	dichiarazione sostitutiva di atto notorio	data di annotazione al PRA della dichiarazione sostitutiva	DS – dichiarazione sostitutiva atto notorio	NO



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 DPR 445/2000)
Perdita di possesso

Il/la sottoscritto/a _____
 (Cognome) (Nome)
 nato/a a _____ (_____) il _____, residente a _____ (_____)
 in via _____, codice fiscale _____

consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere dall'art. 76 del DPR 445/2000,

DICHIARA

ai soli fini tributari, come previsto dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 204/E del 09.12.94, di aver perduto il possesso del veicolo targato _____ in data _____ e di non aver potuto effettuare la formalità P.R.A. a seguito di:

- 1. VENDITA A SOGGETTO I CUI DATI CONOSCIUTI NON SONO SUFFICIENTI AI FINI P.R.A.;
- 2. CONSEGNA A RIVENDITORE IRREPERIBILE O FALLITO;
- 3. CESSAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE CON INDISPONIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE CONSEGNA AL DEMOLITORE (che non ha provveduto a richiedere la radiazione dal PRA);
- 4. RINUNCIA ALL'EREDITA' con atto ricevuto da _____ il _____ n. prot./rep. _____ e registrato presso la Cancelleria del Tribunale di _____ data _____ reg. n. _____;
- 5. APPROPRIAZIONE INDEBITA;
- 6. ALTRO (specificare) _____

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver indicato la situazione riportata nella casella n. _____

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di non avere la disponibilità del Certificato di Proprietà/Foglio Complementare del suddetto veicolo a seguito di¹:

- CONSEGNA ALL'ACQUIRENTE;
- ALTRO (specificare) _____

.....
 (luogo, data) Il/La dichiarante

Dichiarante identificato: mediante fotocopia del documento di identità/riconoscimento che si allega.
 mediante trascrizione dei dati dal documento di identità/riconoscimento :
n°.....rilasciato il.....
 da.....

.....
 (luogo, data) L'impiegato/a addetto/a

INFORMATIVA D.lgs n. 196/2003: si informa che, ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n.196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questa dichiarazione viene resa. Titolare del trattamento dei dati personali è l'Automobile Club d'Italia, via Marsala 8, 00185 Roma. Responsabili del trattamento sono: ACI Informatica SpA (Via Fiume delle Perle 24, 00144 Roma) per il trattamento automatizzato dei dati; il Dirigente Generale della Direzione Centrale Servizi Delegati (Via Marsala 8,00185 Roma) per il trattamento manuale ed automatizzato dei dati personali confluiti nell'archivio PRA, al quale è possibile inviare le richieste di cui all'art.7 del decreto legislativo n.196/2003.

¹ Se il Certificato di Proprietà/Foglio Complementare è nella disponibilità del dichiarante, deve essere allegato alla formalità di perdita di possesso (se si tratta del Certificato di Proprietà deve essere usato come nota di presentazione).
 Qualora l'indisponibilità del Certificato di Proprietà/Foglio Complementare sia dovuta a smarrimento, furto o distruzione, è necessario allegare la relativa denuncia o la dichiarazione di resa denuncia (art. 13 comma 1 D.M. 514/1992).